



COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE GENERALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
con il contenuto dello SCHEMA DI CONTRATTO
(art. 87 comma 2, e art. 32 dell'allegato I. 7, del D.Lgs. 36/2023)

TITOLO I
NORME GENERALI E AMMINISTRATIVE

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE E STATICO E RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE. PNC-PNRR - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – "PNC-MIC - INTERVENTO ID. N. 7.1, DI CUI AL DM 139 DEL 29 MARZO 2023" – CUP H15F21000630001, H15F22000110001."

COMMITTENTE

Comune di Firenze

RUP

Ing. Giacomo Parenti

FIRENZE, aprile 2024

Art. 1: OGGETTO DELL'APPALTO DI SERVIZI.....	2
Art. 2: AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
Art. 3: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	10
Art. 4: TEMPI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	11
Art. 5: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER AFFIDAMENTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC – CLAUSOLE SOCIALI.....	12
Art. 6: RIDETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	14
Art. 7: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIRENZE. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	14
Art. 8: COPERTURA ASSICURATIVA.....	14
Art. 9: GARANZIA DEFINITIVA.....	15
Art. 10: SUBAPPALTO.....	15
Art. 11: STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO.....	15
Art. 12: CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	16
ART. 13: OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
ART. 14: PENALI.....	17
ART. 15: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
Art. 16: CESSIONE DEL CONTRATTO.....	17
Art. 17: TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	17
ART. 18: RECESSO.....	17
ART. 19: RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	17
Art. 20: AVVERTENZE.....	17
ART. 21: ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	17
ART. 22: FORO COMPETENTE.....	17
ART. 23 - NORME DI RINVIO.....	17
ART. 24 - REFERENTI INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE.....	17

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO DI SERVIZI

1. L'appalto ha per oggetto il Collaudo, in corso d'opera e finale, Tecnico Amministrativo – Impiantistico e strutturale inerente ai lavori “**Riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze**”, CUP H15F21000630001, H15F22000110001, come definito dal Progetto Esecutivo approvato con Delibera Giunta Comunale DD/2023/09036. L'elenco delle prestazioni richieste, riportato anche nel Disciplinare di Gara, si sostanzia in:

- Collaudo tecnico amministrativo;
- Collaudo statico;
- Collaudo tecnico funzionale.

I lavori, per cui viene richiesto il servizio di Collaudo oggetto della presente procedura, relativi alla “Riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze”, prevedono un importo posto a base di gara pari a € 90.674.041,55. Le categorie, che compongono i lavori, sono riportate nella successiva tabella:

Tabella 1 – Categorie e importi lavori

Lavorazione	Categoria (Allegato II.12 al Codice)	Importo totale lavori (€)
Edifici Civili e Industriali	OG1	42.686.658,22
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	11.130.346,88
Impianti tecnologici	OG11	17.573.611,91
Componenti strutturali in acciaio	OS18A	8.525.297,82
Opere strutturali speciali	OS21	3.894.791,44
Demolizione di opere	OS23	6.863.335,29
Totale lavori (compresi costi della manodopera e oneri della sicurezza)		90.674.041,55

Dato che tra le categorie dei lavori è presente anche la OG 2, per il collaudo dei beni relativi a questa categoria l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento (beni immobili), ai sensi dell'art. 22 comma 1 dell'Allegato II.18 del D.lgs. 36/2023 (di seguito anche “Codice”).

Considerata la rilevanza culturale dell'opera di P.L. Nervi, bene tutelato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, al termine del lavoro svolto sarà redatto, in conformità a quanto previsto ex art. 116, comma 10, lett. a) del Codice, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento.

2. Le prestazioni dovranno essere svolte secondo le norme e le condizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e secondo le risultanze dell'offerta tecnica che è stata presentata in sede di gara. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche "Capitolato"), è regolato dal Codice; dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm. per le parti ancora in vigore; dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"; dall'Allegato II.14 Sezione III – Collaudo e Allegato II.18 del Codice; è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

3. L'intervento è finanziato con contributo a valere sul Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la realizzazione del servizio dovrà avvenire nel rispetto degli obiettivi finanziari connessi, nonché degli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e dei principi trasversali previsti dal PNRR.

4. Dovranno essere rispettate tutte le condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto col Ministero della Cultura (Fondi PNC-PNRR) e nell'allegato I al Decreto del 15.07.2021 di finanziamento del MEF che contiene anche la scheda relativa al Piano di Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e che riporta il relativo cronoprogramma procedurale. In particolare, le attività di collaudo dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2026.

ART. 2: AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'ammontare complessivo a base d'asta del corrispettivo per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente appalto ammonta a **€ 1.438.233,79** (IVA e oneri previdenziali esclusi). Tale importo non potrà essere superato, pena l'esclusione dell'offerta.

2. Si specifica che il corrispettivo a base d'appalto è stato calcolato ai sensi dell'ALLEGATO I.13 – "Determinazione dei parametri per la progettazione (art. 41, comma 15 del Codice)", secondo i criteri del D.M. 17/06/2016 e tenuto conto di quanto indicato all'art. 1 c. 4 del medesimo Decreto, sulla base dell'importo complessivo del progetto esecutivo approvato. Così come dettagliato anche nelle tabelle contenute nel Disciplinare di gara si riporta di seguito l'elenco dettagliato delle prestazioni a base di gara e dei relativi corrispettivi:

Tabella 2 - Categorie, ID e tariffe – Prestazione a base di gara

Categorie e ID delle opere	G (grado di Comple- sità)	Importo delle opere in euro	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo per servizi di collaudo in euro
E.22: Edifici e manufatti esistenti. Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai	1,55	38.645.727,30	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.05	343.079,21

sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza				
S.03: Strutture, Opere infrastrutturali puntuali. Strutture o parti di strutture in cemento armato -Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	14.548.069,52	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.05	211.106,49
S.05: Strutture speciali. Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05	9.863.054,46	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.05	166.505,11
S.06: Strutture speciali. Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15	10.043.578,35	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.05	185.234,82
IA.02: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni. Impianti di riscaldamento -Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	0,85	7.046.289,83	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.04 Qdl.05	89.550,78
IA.04: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota. Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per	1,30	10.527.322,08	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.04 Qdl.05	193.146,55

laboratori e impianti pilota di tipo complesso.				
Somma				1.188.622,96
Aumento di cui all'art 2, c. 5 allegato I.13 al Codice				118.862,30
Somma				1.307.485,26
Spese e oneri 10,00%				130.748,53
Totale comprensivo di spese e oneri				1.438.233,79

L'operatore economico, con l'offerta presentata, accetta espressamente e ritiene congruo, senza avanzare riserva alcuna, il suddetto corrispettivo per l'esecuzione del servizio.

Si precisa che il corrispettivo per lo svolgimento del servizio, come determinatosi a seguito dell'offerta presentata dal concorrente, è da intendersi fisso ed invariabile, in quanto determinato interamente a "corpo".

3. Non sono dovuti compensi, rimborsi indennità od altro per variazioni od addizioni al progetto che il direttore lavori abbia ordinato o lasciato eseguire senza averne avuto la regolare autorizzazione dal RUP.

4. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, in misura superiore al cinque per cento della voce "spese ed oneri accessori", di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, rispetto all'importo indicato al precedente comma 1, è riconosciuta una revisione nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa.

Detta revisione è riconosciuta, a partire dal secondo anno dalla stipula del contratto, solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti, non dipendenti dal soggetto contraente.

Alla richiesta, completa della documentazione che dimostri, con specifica relazione, la sussistenza delle condizioni suddette incidenti sull'esecuzione del presente appalto (fatture, etc.), la Stazione Appaltante darà riscontro entro 30 gg. dalla sua ricezione, salvo interruzione dei termini per la produzione delle integrazioni documentali necessarie all'istruttoria.

5. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui - nell'ambito dell'intervento cui il servizio in oggetto si riferisce - vengano eseguiti, entro e non oltre il triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale, i lavori di cui agli artt. 120 e 76, comma 6 del d.lgs. 36/2023, già stimati in progetto, e relativi alle seguenti opzioni:

- OPZIONE 1: lavori di realizzazione della porzione di copertura in acciaio che insiste sulla "Curva Fiesole" e ulteriori opere correlate che comprendono tutti i supporti della porzione di copertura e le relative opere di fondazione fatta eccezione per le mega-colonne già incluse nei lavori oggetto del presente appalto;
- OPZIONE 2 E OPZIONE 3: tutti i restanti interventi ad oggi non finanziati dell'ambito del quadro economico

Per i quali si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, parte I, della gara lavori.

Si riportano nelle tabelle che seguono l'elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi per i servizi di collaudo richiesti in relazione a ciascuna opzione:

Tabella 3 - Categorie, ID e tariffe – Incarico su opzione 1

Categorie e ID delle opere	G (grado di	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo in euro
-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---	------------------------

	Comple- sità)	in euro	(art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	
E.22: Edifici e manufatti esistenti. Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	2.902.609,71	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.05	36.780,70
S.05: Strutture speciali. Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05	1.487.247,14	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.05	34.961,57
S.06: Strutture speciali. Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15	9.085.742,16	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.05	169.936,07
IA.04: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota. Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.	1,30	454.843,91	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.04 Qdl.05	15.499,58
Somma				257.177,92
Aumento di cui all'art 2, c. 5 allegato I.13 al Codice				25.717,79
Somma				282.895,71
Spese e oneri 10,00%				28.289,57

Totale comprensivo di spese e oneri	311.185,28
--	-------------------

Tabella 4 - Categorie, ID e tariffe – Incarico su opzione 2

Categorie e ID delle opere	G (grado di Comple- sità)	Importo delle opere in euro	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo in euro
E.22: Edifici e manufatti esistenti. Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	14.567.805,66	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.05	143.849,94
S.03: Strutture, Opere infrastrutturali puntuali. Strutture o parti di strutture in cemento armato -Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	8.474.606,06	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.05	132.250,12
S.05: Strutture speciali. Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	1,05	4.781.490,06	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.05	90.126,58
S.06: Strutture speciali. Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15	10.638.375,96	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.05	194.663,43
IA.02: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni. Impianti di riscaldamento -Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto	0,85	2.859.990,62	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.04 Qdl.05	42.314,26

solare termico.				
IA.04: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota. Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.	1,30	11.012.291,59	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.04 Qdl.05	200.814,14
Somma				804.018,47
Aumento di cui all'art 2, c. 5 allegato I.13 al Codice				80.401,85
Somma				884.420,32
Spese e oneri 10,00%				88.442,03
Totale comprensivo di spese e oneri				972.862,35

Tabella 5 - Categorie, ID e tariffe – Incarico su opzione 3

Categorie e ID delle opere	G (grado di Comples- sità)	Importo delle opere in euro	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo in euro
E.22: Edifici e manufatti esistenti. Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	11.389.439,74	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.05	116.100,96
S.06: Strutture speciali. Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	1,15	3.157.050,06	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.03 Qdl.05	70.061,37

Somma	186.162,33
Aumento di cui all'art 2, c. 5 allegato I.13 al Codice	18.616,23
Somma	204.778,56
Spese e oneri 10,00%	20.477,86
Totale comprensivo di spese e oneri	225.256,42

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 12, comma 12 del Capitolato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle medesime condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e sarà tenuto ad eseguire le variate prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 dell'Allegato II.14 del Codice, "Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute"; quindi nel caso di attivazione di una o più opzioni l'importo massimo eseguibile ai dell'art. 120, comma 9, del Codice sarà conseguentemente calcolato.

ART. 3: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il professionista provvede allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall'affidamento dell'appalto. Fermo restando che le prestazioni saranno effettuate senza alcun vincolo di subordinazione, né limitazione di orario né di presenza, il professionista è tuttavia tenuto a garantire il necessario raccordo funzionale con la Direzione Lavori, secondo gli indirizzi del Responsabile del Progetto osservando nell'adempimento dell'incarico la diligenza del buon professionista.

Il professionista affidatario del servizio non potrà instaurare, durante l'espletamento del presente incarico, rapporti professionali con terzi, comunque controinteressati del Comune di Firenze nella specifica materia oggetto dell'incarico e con riferimento alla tipologia dello stesso.

Il professionista potrà comunque avvalersi della collaborazione di collaboratori e consulenze specialistiche, i cui onorari si intendono compresi nel corrispettivo.

L'Amministrazione rimane in ogni caso estranea ai rapporti che il professionista stabilisca con i propri collaboratori, così come non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni a persone e cose che dovessero derivare a seguito di sopralluoghi, prove, verifiche e quanto altro connesso con l'incarico oggetto del presente capitolato.

A tale riguardo il Professionista dovrà essere munito, all'atto dell'affidamento dell'appalto, di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza nei termini indicati nel bando di gara.

Il professionista incaricato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 116, comma 6, del Codice, non potrà aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo, e di non avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il professionista dichiara inoltre di non fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

Al professionista è proibito rivelare a terzi od usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'incarico, le informazioni relative a fatti, atti e programmi del Committente che saranno messi a disposizione o di cui venisse a conoscenza.

2. Il soggetto affidatario ha l'obbligo di mettere a disposizione della stazione appaltante, per tutta la durata del contratto, il gruppo di lavoro offerto in sede di gara. All'interno del gruppo di lavoro deve essere individuato:

n. 1 collaudatore tecnico amministrativo, con funzioni di Presidente;

n. 1 collaudatore statico;

n. 1 collaudatore tecnico funzionale.

n. 1 restauratore, con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento (beni immobili), per il collaudo dei beni relativi alla categoria OG 2 Ai sensi dell'art. 22, comma 1, Allegato II.18 del Codice.

Ai sensi dell'art.116, comma 4, le unità di personale richieste per lo svolgimento dell'incarico sono n. 3 (tre).

Pertanto, è possibile che un medesimo soggetto, comunque in possesso dei requisiti richiesti, ricopra fino a due delle figure professionali sopra indicate.

I componenti del gruppo di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti specifici di idoneità professionale, come descritto nel Disciplinare. Il professionista affidatario del servizio non potrà instaurare, durante l'espletamento del presente incarico, rapporti professionali con terzi, comunque contro interessati del Comune di Firenze nella specifica materia oggetto dell'incarico e con riferimento alla tipologia dello stesso.

3. Nell'esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del Codice e successive modificazioni ed integrazioni, ed al relativo Allegato II.14 "Sezione III – Collaudo" le cui disposizioni, ancorché non pedissequamente richiamate nel presente capitolato, devono ritenersi cogenti per l'affidatario dell'incarico, nei limiti della compatibilità con l'oggetto dell'appalto.

4. Il procedimento di Collaudo segue quanto previsto nell'Allegato II.14 del Codice, art. 19, che deve qui intendersi integralmente richiamato.

5. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede ad effettuare le dovute valutazioni secondo quanto previsto dall'art. 21 dell'Allegato II.14 del Codice, a cui si rimanda per una descrizione esaustiva.

6. Effettuate le valutazioni, l'organo di collaudo emette il certificato di collaudo, i cui contenuti sono descritti all'art.22 dell'Allegato II.14 del Codice.

ART. 4: TEMPI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. La durata dell'affidamento (escluse le eventuali opzioni), decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, è determinata dai tempi di esecuzione dei lavori appaltati. Il termine per il completamento dei lavori aggiudicati con Determina Dirigenziale n. DD/2023/11257 è pari a 690 giorni naturali e consecutivi dall'ultimo verbale di consegna parziale.

Con riferimento alla linea di finanziamento PNC – PNRR, come da scheda di progetto allegata al decreto di finanziamento del MEF del 15/7/21 i lavori ed il relativo collaudo dell'intervento dovranno comunque concludersi entro e non oltre il 31/12/2026, salvo proroghe.

2. Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione:

2.1. Il certificato di collaudo tecnico amministrativo dovrà essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo tecnico amministrativo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

ART. 5: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER AFFIDAMENTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC – CLAUSOLE SOCIALI

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per come specificate all'art. 14, comma 2, lett. a) del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

3. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a

carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per come specificate all'art. 14 comma 2, lett. b) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, devono, a pena di esclusione, assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed una quota pari almeno al 30 per cento all'occupazione femminile.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per come specificate all'art. 14, comma 2, lett. c) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

6. A rispettare – per quanto di propria competenza – le condizioni e gli obblighi previsti nel disciplinare del 27 dicembre 2021 regolante i rapporti tra il Ministero della cultura e il Comune di Firenze per l'attuazione dell'intervento n. 7 “Riqualficazione Stadio Artemio Franchi di Pier Luigi Nervi.” CUP: H15F21000630001, sottoscritto con il Ministero della Cultura per il finanziamento PNC e nel successivo disciplinare ricognitivo del 10 luglio 2023 sottoscritto tra le medesime parti.

7. A rispettare il cronoprogramma procedurale connesso alla linea di finanziamento PNC – PNRR, come da scheda di progetto allegata al decreto di finanziamento del MEF del 15/7/21 dove è prevista, tra l'altro, la conclusione dell'intervento ed il relativo collaudo entro e non oltre il 31/12/2026.

8. Costituiscono altresì obblighi cogenti per l'appaltatore le norme e le indicazioni previste nei Programmi di finanziamento che concorreranno a finanziare o cofinanziare l'appalto in oggetto nonché le norme contenute nelle circolari del MEF relative a PNRR e PNC, pubblicate sul sito <https://italiadomani.gov.it/>.

9. A fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta e prevista nei documenti sopra citati ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza ministeriale.

10. A predisporre per la Stazione Appaltante i dati in formato elaborabile di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché di rendicontazione dell'intervento. Detti dati saranno inseriti dalla Stazione Appaltante sui sistemi BDAP e Regis.

11. A consentire la trasmissione della documentazione presentata, come sopra indicata, all'amministrazione Centrale Titolare (Ministero), ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza.

12. A presentare, contestualmente alla stipula del contratto, la verifica di compatibilità - di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - con il principio di “non arrecare danno significativo all'ambiente” (“Do Not Significant Harm”, DNSH), redatta come da Circolare RGS 30.12.2021 n. 32 e, se previsto, con il contributo al raggiungimento degli obiettivi trasversali (cd. Tagging) nonché tutta la documentazione necessaria per ogni altra verifica del progetto prevista dalla normativa vigente. Pertanto, rientra tra gli oneri dell'appaltatore l'attuazione di quanto previsto nella “Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” di cui alla suddetta circolare, in accordo al regime applicabile al Programma di riferimento all'interno del PNRR.

13. A garantire ai fini dell'assolvimento del rispetto del principio del DNSH e dell'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale (CAM), il ricorso a materiali e prodotti certificati nel rispetto di dette normative.

14. Garantire supporto alla Direzione Lavori nella compilazione delle schede di check list pertinenti all'intervento da realizzare avendo cura di specificare, per ogni elemento di controllo, l'esito ex ante ed ex post.

15. A consentire l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantenere disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia. Ne consegue che l'appaltatore sarà tenuto a consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle verifiche, dell'audit e dell'attività di tutela degli interessi finanziari nazionali da parte di tutti i soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa garantendo accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni.

16. L'Appaltatore prende esplicitamente atto di tutti gli obblighi sopra elencati e non è legittimato a chiedere compensi supplementari per il relativo espletamento, con particolare riferimento all'utilizzo di materiali e prodotti certificati per il rispetto del principio del DNSH e dell'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale (CAM).

ART. 6: RIDETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I compensi potranno essere rivalutati dalla Stazione Appaltante solo nel caso di varianti suppletive che determinino lavorazioni aggiuntive rispetto ai lavori messi a base della gara d'appalto, ivi compresi i lavori di cui all'art. 120, comma 1 lettera a), fatta eccezione per quanto derivante da incremento prezzi, fermo restando che ad essi verrà applicato il ribasso percentuale (sconto) offerto dal professionista aggiudicatario del presente incarico.

ART. 7: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIRENZE. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Il professionista si obbliga, per sé e i propri collaboratori, all'integrale rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con Deliberazione di Giunta n. 2021/G/0012, che come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) e c) del Codice stesso, si applica anche ai collaboratori o consulenti dell'Amministrazione comunale nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze.

In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 8: COPERTURA ASSICURATIVA

1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati dell'attività di Collaudo, per l'espletamento dell'appalto dei servizi in oggetto, l'aggiudicatario è tenuto, dalla data di stipula del contratto o dall'inizio dell'esecuzione anticipata, ad essere in possesso di idonea polizza di responsabilità civile professionale per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento del servizio in oggetto, nella quale sia espressamente ricompresa tra le attività coperte da garanzia l'attività professionale in oggetto. La polizza dovrà essere prestata con massimale di €

1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) ed avente durata fino alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio.

La mancata presentazione da parte dell'aggiudicatario della polizza assicurativa esonera l'Amministrazione comunale dal pagamento dell'importo del servizio.

Nel caso in cui l'affidatario dell'incarico sia coperto da una polizza Professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al presente articolo.

ART. 9: GARANZIA DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 del Codice, è obbligato a costituire una garanzia definitiva nella misura indicata al comma 1 del medesimo articolo, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 106 del Codice, prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

In riferimento alle opzioni di cui all'art. 5, per la sottoscrizione del relativo contratto sono richieste le medesime garanzie di cui al presente articolo.

ART. 10: SUBAPPALTO

1. Considerato che il servizio di Collaudo, oggetto del presente disciplinare, riguarda un'opera complessa sotto il profilo architettonico, strutturale ed impiantistico, da eseguirsi all'interno di un complesso monumentale tutelato, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con le peculiarità storiche ed architettoniche sottese al vincolo culturale, che richiede, per tutta la sua realizzazione, un controllo continuativo e uniforme su tutte le lavorazioni, caratterizzate da prestazioni complesse, con diretta responsabilità del Collaudatore nei riguardi di questa Stazione Appaltante, per tutte le prestazioni oggetto del presente servizio, non è ammesso il subappalto per la prestazione principale. È fatta eccezione per rilievi, misurazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, indagini in laboratorio e prove in situ, approntamento di sistemi di monitoraggio esclusi dall'onere di impresa.

2. È vietato altresì il subappalto a cascata in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 119, comma 17 del Codice in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura della complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

ART. 11: STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avverrà, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della

stazione appaltante o con atto pubblico notarile informatico. Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e termina con l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità del servizio.

ART. 12: CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il compenso sarà corrisposto nella misura del 90 % in quota proporzionale del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili, se richiesto, mentre il residuo 10 % verrà corrisposto dopo l'approvazione del collaudo, previa presentazione di parcella vistata dal Responsabile del Procedimento per avvenuta prestazione.

2. La liquidazione delle fatture avverrà al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica secondo le modalità vigenti. In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l'Affidatario, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti del Comune.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e il codice CUP dell'iniziativa indicati nel presente contratto. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento. Il codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente LFBW8.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Comune di Firenze Direzione Generale - Piazza della Signoria, 1 – 50121 Firenze - Codice fiscale 01307110484.

3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario nonché degli ulteriori controlli di Legge.

4. Non si applica l'anticipazione del prezzo, in quanto il presente contratto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice, avendo ad oggetto servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali.

ART. 13: OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il professionista si impegna ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il professionista si impegna pertanto ad effettuare eventuali pagamenti connessi al presente incarico esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. In tal caso la risoluzione consegue di diritto alla comunicazione della Stazione Appaltante di volersi avvalere della predetta clausola risolutiva espressa.

L'aggiudicatario si assume inoltre l'obbligo di inserire la clausola di tracciabilità dei pagamenti anche nei contratti di subappalto.

L'aggiudicatario comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, nonché ogni eventuale variazione dei dati trasmessi.

ART. 14: PENALI

1. La Stazione Appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'aggiudicatario.

Il RUP responsabile del contratto provvederà a contestare l'inadempimento all'aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le giustificazioni espresse dall'affidatario, da inviarsi all'Amministrazione entro 10 gg. successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'aggiudicatario.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario.

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto (ex art. 126 del Codice).

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Relativamente all'applicazione dell'art. 47 del Decreto legge n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, si applicano le seguenti penali:

a) in caso di mancata produzione - da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale - della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 11-bis comma 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;

b) In caso di mancata produzione da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti della certificazione e della relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e le eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, di cui all'art. 11 bis, comma 3, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;

c) nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile di cui all'art. 11 bis, comma 4, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto per ogni giorno di ritardo a decorrere rispetto al termine indicato al comma 6 (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP).

ART. 15: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di grave inadempimento del contraente.

Si considera grave inadempimento qualora si verificano ritardi nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali che comportino l'applicazione di penali ai sensi del precedente art. 14 complessivamente superiori al 20% dell'ammontare netto contrattuale.

L'Amministrazione Comunale provvederà a contestare le inadempienze rilevate mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata.

L'aggiudicatario avrà tempo 20 giorni dalla notifica per adempiere a quanto prescritto dall'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non rispetti i termini di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale provvederà:

- a risolvere il contratto;

- a rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al contratto cui essi si riferiscono ovvero ad incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

2. L'Amministrazione Comunale procederà inoltre alla risoluzione del contratto nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.A.

La risoluzione del contratto è disposta con atto del dirigente responsabile del contratto; l'atto deve essere notificato all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata.

La risoluzione del contratto è disposta in ogni altro caso previsto dalla normativa di settore.

Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante procede unicamente al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 ss.mm in caso di fornitura di servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi, la Stazione Appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro operatore economico. La Stazione Appaltante può valersi della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 5 del Codice.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 122 del Codice.

ART. 16: CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 17: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR). L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è

consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: <https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy>.

2. L'aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti e si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e dal GDPR 2016/679 -General Data Protection Regulation. È vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

3. I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa.

ART. 18: RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

In caso di recesso dell'Amministrazione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Si precisa che la recessione del contratto da parte dell'affidatario comporterà sia l'applicazione delle penali che l'escussione della garanzia definitiva.

ART. 19: RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'affidatario risponde direttamente dei danni a persone e/o cose comunque provocati, anche dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o subappaltatori, nell'espletamento dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di richiesta di compensi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante, sollevando pertanto espressamente l'amministrazione aggiudicatrice, ed ogni singolo Comune partner coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni, da qualsiasi responsabilità che a riguardo gli venisse mossa.

2. L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'affidatario ha, inoltre, l'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Ai fini dell'esecuzione delle attività richieste il soggetto aggiudicatario è obbligato a:

- garantire la realizzazione delle attività, in stretto raccordo con gli uffici competenti e le strutture tecniche designati dalla Stazione Appaltante;
- accettare, mediante immediata esecuzione, gli ordini e le disposizioni inerenti i servizi richiesti, secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara e dal presente Capitolato Tecnico per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto;

- rispettare i contenuti e le modalità di svolgimento dell’incarico definiti e proposti in sede di gara;
- rispettare i tempi di attuazione previsti nel contratto, come stabilito nell’art. 4 del presente Capitolato;
- osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalla Stazione Appaltante.

3. Sono, inoltre, a totale carico dell’aggiudicatario gli oneri e le spese per:

- garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire il rispetto di tutti gli obblighi rivenienti dalla vigente legislazione sul lavoro, sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale;
- di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
- di pubblicazione degli avvisi e del bando di gara in GUCE, GURI e sui quotidiani, ai sensi del DM MIT 02.12.2016, art. 5 co. 2 che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

In caso di reiterata mancata osservanza di quanto precedentemente indicato la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art. 15.

ART. 20: AVVERTENZE

1. Con la partecipazione alla gara, ciascun offerente concorrente accetta senza alcuna condizione tutte le norme espresse nel presente Capitolato, nel Disciplinare e nel Bando di gara, tra le quali anche la facoltà di non dare luogo all’affidamento del servizio o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non dar luogo all’individuazione del vincitore ove lo richiedano motivate esigenze d’interesse pubblico.

ART. 21: ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 17 comma 8 del Codice.

ART. 22: FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, ove il Comune di Firenze sia attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Ai sensi dell’art. 213, comma 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.

È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato tecnico, si fa riferimento al D. Lgs. 36/2023, alla L.R.T. 38/2007 e relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008, al D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze, nonché alle norme speciali vigenti in materia di servizi e di contratti pubblici in genere e al Codice civile, se ed in quanto applicabili che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

ART. 24 - REFERENTI INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE

1. I tecnici dell'Amministrazione Comunale di Firenze a cui fare riferimento sono:

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giacomo Parenti

pec: direttore.generale@comune.fi.it